# Auto aziendali: conviene di più l’acquisto, il leasing o il noleggio?

# Calcola il risparmio

Per l’utilizzo di autoveicoli strumentali alla propria attività imprenditoriale si può ricorrere all’acquisto diretto, con o senza finanziamento oppure all’acquisizione in leasing o al noleggio. A tal fine, è importante valutare i vantaggi fiscali nella comparazione delle diverse opzioni. Le misure molto restrittive per la deducibilità dei costi relativi ai veicoli rendono le diverse ipotesi non troppo differenti tra loro. Come scegliere tra le diverse opzioni? Conviene di più l’acquisto, il leasing o il noleggio di auto aziendali?

## **Chi**

Il calcolo di convenienza dei costi relativi all’**utilizzo di autoveicoli** strumentali all’esercizio di imprese riguarda i soggetti che producono **redditi d’impresa** (società di capitali, di persone e imprenditori individuali).

In questo intervento si prendono in considerazione le **autovetture aziendali** a **deducibilità limitata** (v. infra), diverse da quelle assegnate in **uso promiscuo** ai dipendenti.

## **Cosa**

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa la **deducibilità** delle **spese** e degli altri **componenti negativi** relativi ai mezzi di trasporto a motore può essere:

- **integrale**,

- **limitata**,

a seconda della tipologia del **veicolo** (art. 164 TUIR).

Si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo (a braccia, a trazione animale, biciclette anche a pedalata assistita, a motore; cfr. artt. 46 e ss., del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992).

Sono **veicoli a motore**, tra gli altri: i **ciclomotori** (veicoli a due o tre ruote di cilindrata non superiore a 50 cc), i **motoveicoli** (a due, tre o quattro ruote, destinati al trasporto di persone, al trasporto promiscuo o al trasporto di cose) e gli **autoveicoli** (veicoli a motore con almeno quattro ruote, diversi dai motoveicoli).

Gli autoveicoli si distinguono, principalmente, in **autovetture**, **autobus**, autoveicoli per il **trasporto promiscuo** di persone e di cose, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati.

Nella tavola che segue si riportano le definizioni dei principali veicoliutili ai fini del presente intervento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veicolo** | **Definizione** | **Rif.ti normativi** |
| **Autovetture** | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al **massimo nove posti**, compreso quello del conducente | Art. 54, c. 1, lett. a), D.Lgs n. 285/1992 (codice della strada) |
| **Autobus** | Veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con **più di nove posti** compreso quello del conducente | Art. 54, c. 1, lett. b), D.Lgs n. 285/1992 (codice della strada) |
| **Autoveicoli per trasporto promiscuo** | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico **non superiore a 3,5 t** o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente | Art. 54, c. 1, lett. c), D.Lgs n. 285/1992 (codice della strada) |
| **Autocarri** | Veicoli destinati al **trasporto di cose** e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse | Art. 54, c. 1, lett. d), D.Lgs n. 285/1992 (codice della strada) |
| **Autocaravan** | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'**alloggio di sette persone**al massimo compreso il conducente | Art. 54, c. 1, lett. m), D.Lgs n. 285/1992 (codice della strada) |

***Deducibilità integrale***

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore sono **integralmente deducibili** se relativi alle **autovetture** ed **autocaravan**, ai **ciclomotori** e **motocicli** “destinati ad essere utilizzati **esclusivamente** come **beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa” (art. 164, comma 1, lett. a), n. 1), del TUIR).

Si considerano “utilizzati **esclusivamente come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa **non può essere esercitata** (rientrano, **ad esempio**, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)” (circ. 10 febbraio 1998, n. 48, par. 2.1.2.1.).

Sono, inoltre, integralmente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli adibiti ad **uso pubblico** (art. 164, comma 1, lett. a), n. 2), del TUIR), quando tale destinazione è riconosciuta da un atto proveniente dalla **pubblica amministrazione** (circ. 10 febbraio 1998, n. 48, par. 2.1.2.1.) (ad esempio, i **taxi**, i **noleggi con conducente**).

Sono integralmente deducibili, infine, le spese e gli altri componenti negativi relativi a **veicoli** **diversi** dalle autovetture e autocaravan, nonché dai ciclomotori e motocicli, se **inerenti**all’attività d’impresa (ad esempio, autocarri, salvo i c.d. “falsi autocarri”, autoarticolati, ecc.)

***Deducibilità limitata***

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore sono **deducibili**nella misura del **20%** relativamente alle autovetture e autocaravan ai ciclomotori e motocicli il cui **utilizzo è diverso** da quello esclusivo come **bene strumentale** o adibito a **uso pubblico** (la percentuale è elevata **all’80%** per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di **agenzia o di rappresentanza di commercio**) (art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR).

Il limite del 20% riguarda sia il **costo di acquisizione** del veicolo (acquisto, leasing, noleggio) sia le **spese di impiego** (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).

In pratica, tutti i veicoli di cui sopra **relativi** **all’impresa** (ma non strumentali nel senso anzidetto), il cui utilizzo è **inerente** all’attività dell’impresa stessa, sono **deducibili in via limitata**.

Inoltre, la legge prevede un **tetto al costo di acquisizione** (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione), pari a:

a) euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

b) euro 4.131,66 per i motocicli;

c) euro 2.065,83 per i ciclomotori.

|  |
| --- |
| **Attenzione**Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli “**strumentali per natura**” (autocarri, autoarticolati, autoveicoli per trasporto promiscuo, ecc.) sono **deducibili senza limiti** se inerenti all’esercizio d’impresa. |

## **Come**

***Acquisto***

Nel caso di acquisto del veicolo a deducibilità limitata (ad esempio, un’autovettura non assegnata ai dipendenti), sono deducibili **quote di ammortamento** in misura non superiore all’importo che risulta dall’applicazione del **coefficiente** stabilito dall’apposito decreto ministeriale (D.M. 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nel primo esercizio (TUIR, art. 102, c. 2).

La quota di ammortamento deducibile subisce, inoltre, i **due limiti** di cui si è detto:

- limite del **20%**;

- limite del costo (euro **18.075,99**).

|  |
| --- |
| **Esempio**1) **Acquisto** di un’**autovettura** al costo di 13.000 euro più IVA di 2.860 euro (22%). L’IVA indetraibile è pari al 60%: 1.726 euro (60% di 2.860). La tassa di immatricolazione è pari a 800 euro. Totale costo: 13.000 + 1.726 + 800 = 15.526 euro.Il costo è **inferiore** al limite di 18.075,99 euro e, quindi, l’impresa potrà dedurre quote annue di ammortamento pari al 20% di 15.526 euro, cioè 3.105,20 euro.2) Acquisto di un’autovettura al costo di 35.000 euro più IVA di 7.700 euro. L’IVA indetraibile è pari al 60%: 4.620 euro. La tassa di immatricolazione è pari a 1.200 euro. Totale costo: 40.820 euro.Il costo è **superiore** al limite di 18.075,99 euro. L’impresa complessivamente potrà dedurre quote di ammortamento pari al 20% di 18.075,99 euro, cioè **3.615,20 euro** |

## **Leasing**

Per le autovetture a deducibilità limitata acquisite mediante contratti di leasing, l’impresa può **dedurre** i **canoni di competenza**:

- entro i **limiti di deducibilità** previsti dall’art. 164 TUIR (20% del canone, entro il limite di costo di euro 18.075,99);

- per un periodo **non inferiore** al **periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente previsto dal citato decreto ministeriale (art. 102, comma 7, del TUIR).

Per le imprese che adottano i **principi contabili nazionali**, le operazioni di leasing finanziario che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto vengono ancora contabilizzati secondo il metodo patrimoniale, con l’obbligo di indicare, in nota integrativa (art. 2427, comma 1, n. 22) del c.c.), sulla base di un apposito prospetto: il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti; l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio; l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni (con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio).

In pratica, quindi, **l’utilizzatore** rileva il bene nell’attivo del bilancio solo al momento dell’eventuale **acquisizione definitiva**, mentre durante la locazione iscrive a conto economico i **canoni** maturati alla voce B 8) “Costi per godimento beni di terzi” (invece, secondo il metodo finanziario, adottato dai principi contabili internazionali, i beni in leasing devono essere iscritti dall’utilizzatore come se fossero stati acquistati).

|  |
| --- |
| **Attenzione**Per le imprese **IAS *adopter*** le operazioni di **leasing finanziario** che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto vengono contabilizzati secondo il **metodo finanziario**, che prevede che il locatario rilevi i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell’attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita un debito per canoni futuri da pagare. Successivamente l’attività è ammortizzata lungo la durata della vita utile, mentre il **canone pagato** riduce il **debito residuo**, con contestuale rilevazione di interessi passivi a conto economico.Tali soggetti, quindi, ai fini delle imposte sui redditi, devono osservare le disposizioni di cui all’art. 102, comma 2, del TUIR per i **beni strumentali di proprietà** (ammortamento civilistico, ripartizione del canone di locazione tra una quota interessi e una quota capitale). L’impresa utilizzatrice **IAS *adopter***, quindi, deduce la quota di ammortamento e gli interessi passivi di competenza, in ottemperanza all’art. 96 del Tuir, rilevati nel conto economico. |

Ai **fini fiscali**, l’art. 102, comma 7, del TUIR prevede, per coloro che adottano principi contabili nazionali, che per i beni immobili concessi in locazione finanziaria:

- **l'impresa concedente** che imputa a conto economico i relativi canoni deduce **quote di ammortamento** determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario;

- **l'impresa utilizzatrice** che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, deduce tali canoni in “un periodo **non inferiore a 12 anni**”. In pratica:

- se il contratto di leasing ha durata **pari o superiore** a quella **minima** fiscale (12 anni) la deduzione dei canoni seguirà la **durata contrattuale** e le imputazioni a conto economico saranno deducibili integralmente (tranne che per i beni a eventuale deducibilità parziale);

- se il contratto di leasing ha durata **inferiore** al **minimo** fiscale (12 anni) le quote dei canoni eccedenti la durata minima contrattuale saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via **extracontabile** solo al termine del contratto, nei limiti dell’importo massimo deducibile annualmente.

Il valore di riscatto può essere **ammortizzato** secondo le regole ordinarie, in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti con il citato decreto ministeriale.

***Noleggio***

Nel caso in cui il veicolo sia acquisito con un contratto di noleggio, l’impresa può dedurre i relativi **canoni** entro il limite del **20%**, tenendo conto del limite massimo di canoni annuo previsto dall’art. 164 del TUIR:

- 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan;

- 774,69 euro per i motocicli;

- 413,17 euro per i ciclomotori.

Il limite sul canone di noleggio è fissato su base annua e, pertanto, va **ragguagliato** ai **giorni di durata** del noleggio.

## **Quando**

La deduzione dei canoni di leasing o di noleggio e delle quote di ammortamento avviene in sede di **determinazione del reddito imponibile**, sulla base della documentazione commerciale e fiscale predisposta dal contribuente e, per le imprese, del **bilancio di esercizio**.

## **Calcola il risparmio**

Nelle esemplificazioni che seguono si considerano tre ipotesi sostanzialmente corrispondenti quanto a costi, per consentire un esame comparato.

Non si considerano gli **effetti** ai fini **IRAP**, comunque analoghi a quelli ai fini **IRES** tranne che per gli interessi passivi che ai fini IRAP sono interamente indeducibili.

Per semplicità, nel caso di leasing non si tiene conto del **maxicanone**, che deve essere spalmato lungo l’intera durata del contratto né del **prezzo di riscatto**.

***Risparmio %***

**Ammortamento**

**Autovettura** di costo pari a 20.000 euro più IVA di 4.400 euro (22%) acquisita il 1° luglio. L’IVA indetraibile è pari a 2.640 euro (60% di 4.400). La tassa di immatricolazione è pari a 1.000 euro. Totale costo: 20.000 + 2.640 + 1.000 = 23.640 euro.

Per il **calcolo di convenienza**, si ipotizza una società che applica l’IRES (24%) e un soggetto IRPEF con aliquota massima del 43%. Il **risparmio fiscale** è quello indicato nelle colonne IRES e IRPEF.

- **Costo** **massimo deducibile**: 18.075,99 euro (costo indeducibile: 23.640 – 18.075,99)

- Coefficiente ministeriale: 25% (12,5% il primo anno)

- Durata ammortamento: 5 anni

- quote di ammortamento:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **100%** | **20%** | **IRES (24%)** | **IRPEF (43%)** |
| 1^ anno | 2.259,50 euro | 451,90 euro | 108,46 euro | 194,32 euro |
| 2^ anno | 4.519 euro | 903,80 euro | 216,91 euro | 388,63 euro |
| 3^ anno | 4.519 euro | 903,80 euro | 216,91 euro | 388,63 euro |
| 4^ anno | 4.519 euro | 903,80 euro | 216,91 euro | 388,63 euro |
| 5^ anno | 2.259,50 euro | 451,90 euro | 108,46 euro | 194,32 euro |
| **TOTALI** | **18.076 euro** | **3.615,2 euro** | **867,65 euro** | **1.554,53 euro** |

**Leasing**

Durata del contratto: **48 mesi**

Costo per la società di leasing: 20.000 euro + IVA 4.400 euro di cui IVA indetraibile 2.640 euro. Totale costo per la società di leasing: 22.640 euro

Costo del leasing per l’utilizzatore: 25.000 euro (di cui 5.000 di interessi) + IVA di 5.500 euro. L’IVA indetraibile è pari a 3.300 euro. Il costo per l’utilizzatore è pari a 28.300 euro

Rapporto di deducibilità: 18.075,99/22.640x100= 79,84 euro

Limite di deducibilità del canone per l’utilizzatore: 28.300x79,84% = 22.594,72 euro

Limite annuo di deducibilità del canone (48 mesi): 5.648,68 euro

Limite del 20%: 1.129,73 euro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **100%** | **20%** | **IRES (24%)** | **IRPEF (43%)** |
| 1^ anno (6 mesi) | 2.824,34 euro | 564,87 euro | 135,57 euro | 242,90 euro |
| 2^ anno | 5.648,68 euro | 1.129,74 euro | 271,14 euro | 485,79 euro |
| 3^ anno | 5.648,68 euro | 1.129,74 euro | 271,14 euro | 485,79 euro |
| 4^ anno | 5.648,68 euro | 1.129,74 euro | 271,14 euro | 485,79 euro |
| 5^ anno (6 mesi) | 2.824,34 euro | 564,87 euro | 135,57 euro | 242,90 euro |
| **TOTALI** | **22.594,72 euro** | **4.518,96 euro** | **1.084,56 euro** | **1.943,17 euro** |

**Noleggio**

Canone annuo di noleggio: 7.000 euro

Canone annuo di noleggio deducibile: 3.615,2 euro

Canone annuo deducibile fiscalmente: 723 euro (3.615,2 x 20%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **100%** | **20%** | **IRES (24%)** | **IRPEF (43%)** |
| 1^ anno | 3.615,2 euro | 723 euro | 173,52 euro | 310.89 euro |
| **TOTALI** | **3.615,2 euro** | **723 euro** | **173,52 euro** | **310.89 euro** |

Se si confronta l’ipotesi del **leasing** con quella del **noleggio**, a fronte di un costo per leasing pari a 7.625 euro all’anno (25.000 + 5.500 = 30.500 / 4) e di 7.000 euro per il noleggio, il risparmio in termini di imposte sui redditi è di circa 1,5 quello del noleggio.

Inoltre, il leasing consente all’impresa di poter optare per l’acquisto del bene, per un costo quasi sempre inferiore rispetto al valore di mercato del bene.

L’acquisizione di beni strumentali in **leasing**, rispetto **all’acquisto diretto**, comporta, in via di principio, un **aggravio** di costo dovuto agli **interessi passivi impliciti** (ovviamente, qualora l’impresa non si finanzi sul mercato esterno per pagare il costo dell’acquisto) ma consente di poter disporre di beni senza bisogno di **immobilizzare la somma di denaro** necessaria per acquistarli e l’addebito dell’IVA in forma rateale in quanto applicata sui canoni e non sul costo integrale del bene.

Si precisa che ai fini delle imposte sui redditi, la quota degli **interessi passivi** impliciti, desunti dal contratto di locazione finanziaria, non risulta automaticamente deducibile al 100%, in quanto deve essere ricompresa nel calcolo di **deducibilità generale del 30% del ROL** (art. 96 TUIR).